

# SCELTA E UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DEVONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI - DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - OGNI QUALVOLTA I RISCHI NON POSSANO ESSERE RIDOTTI MEDIANTE MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE, TRAMITE MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA OPPURE CON MISURE, METODI O PROCEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

di M. GRANCHI, C. TRINASTICH

Il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. analizza obblighi e responsabilità relativamente alla scelta e all'utilizzo dei **Dispositivi di Protezione Individuale** nel Titolo III. La definizione di DPI, riportata in art. 74, è la seguente: "*qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo*". Dalla definizione si evince immediatamente un concetto molto chiaro: ogni DPI è inteso per essere indossato e tenuto da un solo operatore. Il dispositivo è inteso come individuale proprio perché il suo fine è quello di proteggere la singola persona che indossa in quel momento quello specifico dispositivo di protezione. Questo implica che, laddove siano presenti più operatori esposti allo stesso pericolo, tutti dovranno indossare i medesimi dispositivi di protezione rispetto a quel pericolo, qualora dalla valutazione dei rischi emerga questa necessità. Quest'ultima affermazione ci porta ad una nuova analisi: quando devono essere utilizzati i DPI? E quali DPI scegliere in funzione dei rischi da cui è necessario proteggere l'operatore? Sappiamo che l'obbligo principale del datore di lavoro (art. 17) è quello

di effettuare una valutazione di tutti i possibili rischi presenti in azienda formalizzando il tutto all'interno del documento di valutazione dei rischi (art. 28). Lo scopo della valutazione dei rischi è quello di evidenziare tutti i possibili rischi presenti in azienda (in funzione delle diverse attività lavorative presenti) e le conseguenti misure di prevenzione e di protezione necessarie a ridurre i rischi individuati. Scopo di una misura di prevenzione è quello di ridurre la probabilità di accadimento di un evento pericoloso; scopo di una misura di protezione è quello di ridurre la gravità, e dunque il danno, conseguente ad un evento pericoloso che si è verificato. Tuttavia, laddove il rischio valutato in una specifica attività operativa, non possa essere ridotto adeguatamente tramite misure tecniche di prevenzione, tramite misure di protezione collettiva o da misure, metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro, allora è necessario utilizzare specifici DPI (art. 75 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). La scelta dei DPI deve essere effettuata in funzione del rischio da cui si vuole proteggere l'operatore e in funzione delle specifiche condizioni operative in cui l'operatore è tenuto a lavorare. Il datore di lavoro, infatti, ha l'obbligo (art. 18) di fornire ai lavoratori i **neces-**

**sari e idonei** Dispositivi di Protezione Individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (ove presente). Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti a cui devono rispondere i DPI al fine di garantire un'efficace protezione verso l'operatore:

- devono essere marcati CE secondo la Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 e s.m.i.;
- devono essere adeguati al rischio da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore. Quest'analisi spetta al datore di lavoro che, con l'ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, deve scegliere, a seguito della valutazione dei rischi, i DPI più idonei al rischio da cui proteggere l'operatore e al tipo di intervento previsto. Ad esempio, se dalla valutazione dei rischi emerge la necessità dell'uso di una maschera di protezione con filtri a carboni attivi (per la presenza di gas e/o vapori nocivi), la scelta deve ricadere sul modello di dispositivo con filtri idonei a proteggere dai gas/vapori presenti e idoneo a garantire la corretta esecuzione degli interventi previsti dall'operatore in quella specifica attività aziendale. Allo stesso modo, nella scelta di un sistema di prote-

zione dell'udito (tappi, cuffie, ecc.) è necessario ponderare attentamente la scelta su un sistema di protezione individuale che presenti un "abbattimento" del rumore consono a quanto richiesto dalla valutazione dei rischi: un abbattimento inferiore non comporterebbe adeguata protezione, un abbattimento superiore, potrebbe comportare maggiori rischi per l'operatore in quanto opererebbe senza la possibilità di percepire suoni e rumori dell'ambiente circostante (quindi, per esempio: muletti, carro-ponte, allarme di emergenza di macchinari, ecc.);

- devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. La necessità di utilizzare, per esempio, guanti anticalore è strettamente correlata alla presenza del rischio di ustione ma anche alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro: se indossare questa tipologia di guanti rende impossibile l'esecuzione di certi interventi (a causa della poca maneggevolezza negli interventi con tali dispositivi) è necessario analizzare il problema, valutando se sia possibile modificare l'intervento dell'operatore o adottare misure di protezione supplementari, quali, per esempio, specifiche procedure di intervento che possano ridurre ulteriormente il rischio residuo individuato;
- devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute dell'operatore. Si pensi alle scarpe antinfortunistiche, che devono essere indossate per l'intero turno di lavoro: la loro scelta deve essere funzionale alle attività previste dall'operatore anche al fine di non far nascere problematiche di natura ergonomica;
- devono poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

A fronte di quanto visto, gli obblighi del datore di lavoro in merito alla scelta dei DPI da fornire ai propri lavoratori sono riassumibili nei seguenti punti:

- la scelta è funzione del risultato della valutazione dei rischi effettuata in azienda: i DPI sono da utilizzarsi laddove i rischi non possano essere evitati con altri mezzi;
- la scelta è funzione della tipologia di rischio e delle caratteristiche del dispositivo stesso, riscontrabili presso il fabbricante di quest'ultimo, anche al fine di rispettare in punti visti in precedenza;
- la scelta deve essere aggiornata ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi della valutazione effettuata in precedenza.

Ulteriori obblighi che il datore di lavoro deve considerare, e che si ricollegano a quanto visto in precedenza, sono:

- il dover mantenere in efficienza i DPI messi a disposizione dei lavoratori mediante manutenzione, riparazione ed eventuale loro sostituzione;
- il dover provvedere affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- il dover fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori e informare ogni singolo lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- il dover assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI;
- il dover destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori.

## Il nuovo Regolamento europeo sui DPI

Prossimamente la Commissione Europea sostituirà l'attuale Direttiva 89/686/CEE ancora vigente con un nuovo Regolamento CE. Gli obiettivi generali di questa iniziativa sono,

essenzialmente, quello di proteggere meglio la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei DPI, garantire condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici del settore nel mercato interno (quindi, fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) e semplificare il contesto regolamentare europeo in materia di DPI. Il nuovo Regolamento CE vuole modificare e chiarire alcune disposizioni della Direttiva 89/686/CEE vigente e allinearle alle disposizioni della Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. L'aspetto sicuramente più importante che sarà oggetto di aggiornamento è il campo di applicazione del Regolamento europeo: saranno inclusi anche i DPI contro umidità, acqua e calore per uso privato. Un'altra importante novità è rappresentata dalle nuove definizioni e dalle nuove procedure di valutazione della conformità per i DPI su misura (identificati come *DPI fatti su misura*) oltreché per i DPI sottoposti ad adeguamenti individuali (*DPI adattati singolarmente*).

Il Regolamento CE obbliga i fabbricanti di DPI a redigere una documentazione tecnica e a garantire che i DPI siano accompagnati da una copia della dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata (con poche fondamentali informazioni e con il rimando a una pagina Internet dove è possibile visionare la dichiarazione di conformità completa). La proposta semplifica la definizione delle categorie di DPI: la categoria dipenderà esclusivamente dal rischio da cui il DPI vuole proteggere. I DPI fatti su misura sono definiti sempre come categoria II. Le procedure di valutazione della conformità da seguire, come riportate dal Regolamento, dipenderanno strettamente dalla categoria di DPI. Il nuovo Regolamento sarà applicabile due anni dopo la sua entrata in vigore (data ancora non nota).